

CCXXIII.

TORNATA DEL 16 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 7349) — Dichiarazioni di voto dei senatori Del Giudice (pag. 7350) e Vischi (pag. 7350) — Comunicazioni della Presidenza (pag. 7349, 7350) — Lettura di una proposta di legge del senatore Benerentano (pag. 7350) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario »; parlano il ministro guardasigilli (pag. 7354) e il senatore Luigi Lucchini (pag. 7354) — Presentazione di relazioni (pag. 7355, 7371) — Ripresa della discussione — Risposta del Guardasigilli al senatore Lucchini (pag. 7355) — Si procede alla discussione degli articoli; sull'art. 1 discorrono i senatori Petrella (pag. 7356), D'Andrea (pag. 7359), De Cupis (pag. 7360), Placido (pag. 7360), Vischi (pag. 7361), Giordano-Apostoli (pag. 7362), Vacca, relatore (pag. 7362) e il ministro guardasigilli (pag. 7361, 7362) — La discussione e votazione dell'art. 1 sono sospese (pag. 7362) — Sull'art. 2 parlano i senatori Carlo Giuseppe (pag. 7363), D'Andrea (pag. 7366) e De Cupis (pag. 7369) — Si rinvia alla successiva tornata il seguito della discussione (pag. 7371) — Presentazione di progetti di legge (pag. 7359).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente
della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Ho ricevuto dalla Presidenza della Camera dei deputati il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: " Costituzione di Consorzi di

custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia », di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 15 marzo 1912, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i nostri colleghi Beltrami, Canzi, Celoria, Colombo, De Cristoforis, Facheris, Gavazzi, Mangili, Mar-

telli, Mangiagalli, Panizzardi, Pirelli, Ponti, Pullè, Sormani, Speroni, Vigoni Giuseppe, Del Zio, Cadenazzi, De Giovanni, Driquet, che non erano presenti il giorno in cui il Senato ebbe a manifestare la sua indignazione per l'attentato a S. M. il Re ed il suo gaudio per lo scampato pericolo, hanno telegrafato per associarsi alle manifestazioni del Senato. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Anche io non fui presente perchè impedito da ragioni di ufficio. Mi associo ora di tutto cuore a quanto è detto nei dispacci dei colleghi assenti. (*Approvazioni*).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Ancl'io mi trovavo assente. È inutile dire con quale entusiasmo e con quale animo mi sarei associato alle manifestazioni del Senato. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Comunico i seguenti telegrammi inviati al Senato:

Dal Presidente del Consiglio dell'Impero germanico:

« A la nouvelle de l'attentat dirigé contre l'Auguste personne du Roi, le Conseil de l'Empire me charge de vous exprimer ses sentiments de profonde indignation devant cette nouvelle tentative de régicide et sa vive joie de ce que le Toutpuissant ait conservé à l'Italie et au monde civilisé les jours précieux de Leurs Majestés.

« *Président*
« AKIMOFF ».

(*Approvazioni*).

Dal Presidente del Senato portoghese:

« J'ai l'honneur de vous annoncer que le Sénat de la République portugaise, dans sa séance d'aujourd'hui, c'est associé à la congratulation générale pour l'insuccès de l'attentat contre Leurs Majestés le Roi et la Reine d'Italie en exprimant ainsi sa haute estime pour votre pays dont le notre admire profondément les sentiments libéraux.

« BRAAMCAMP FREIRE ».

(*Approvazioni*).

Dal Presidente del Senato rumeno:

« Le Sénat Roumain, profondément ému de l'attentat commis contre la vie de Sa Majesté le Roi d'Italie, m'a chargé d'exprimer à Votre Excellence l'indignation ressentie dans toute la Roumanie contre cet acte abominable ainsi que la vive joie éprouvée unanimement d'avoir vu les jours précieux de Sa Majesté protégés par la Providence. Le peuple roumain prend part à toutes les peines comme à toutes les joies du peuple italien auquel le rattachent les liens du sang et de la tradition.

« *Le Président du Sénat roumain*
« GEORGES GR. CANTAGUZENE ».

(*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io risponderò a questi telegrammi esprimendo l'accoglienza che il Senato ha loro fatto o ringraziando. (*Approvazioni*).

Lettura di una proposta di legge del senatore Beneventano.

PRESIDENTE. Avendo gli Uffici ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa del senatore Beneventano, prego il senatore segretario Melodia di darne lettura a termini dell'art. 82 del regolamento.

MELODIA, *segretario*, legge:

« Modificazioni alla legge 8 luglio 1903, numero 312, riguardante le vie di accesso alle stazioni.

Articolo unico.

« Il sussidio del 50 per cento della spesa effettiva della legge 8 luglio 1903, n. 312, accordato ai comuni, che costruiscono, o ricostruiscono la strada di accesso da un comune alla stazione ferroviaria omonima od all'approdo omonimo del piroscalo postale, è pure dallo Stato accordato alle provincie, che assumono la costruzione, o la ricostruzione delle strade suddette armonicamente alle esigenze ed all'importanza del traffico, che su di esse si esercita ».

PRESIDENTE. Ora deve essere fissato il giorno in cui il proponente dovrà svolgere questo disegno di legge.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Mi rimetto al Presidente ed al Senato per la fissazione del giorno in cui la mia proposta debba essere svolta.

PRESIDENTE. Mi riservo dunque di mettere all'ordine del giorno lo svolgimento della proposta del senatore Beneventano, d'accordo col ministro interessato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario »
(N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge:
« Modificazione all'ordinamento giudiziario ».

La discussione generale fu chiusa e rimase riservata la parola al signor ministro di grazia e giustizia che l'aveva chiesta.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Al punto in cui è giunta la discussione io non avrei bisogno d'intrattenere ulteriormente il Senato.

L'Ufficio centrale, nella relazione che è stata presentata dall'onor. Vacca, ha raccolto in un ordine del giorno alcuni voti intorno ai quali io ebbi l'onore di fare delle dichiarazioni.

Per le ragioni indicate nel discorso dell'altro giorno, manifestai già di non poter consentire nell'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale, perchè importava per il Governo un impegno preciso, e ad una scadenza evidentemente non lontana, per presentare i disegni di legge indicati.

L'Ufficio centrale, aderendo all'invito da me rivolto, consentì che l'ordine del giorno fosse mutato in una raccomandazione; e la dichiarazione escludeva qualunque ulteriore discussione. Ciò non pertanto un autorevole membro dell'Ufficio centrale, il senatore Mortara, volle dar ragione dei motivi in base ai quali era stato presentato l'ordine del giorno, specialmente sulla unificazione della Corte di cassazione; e l'onorevole senatore Luchini si occupò della proposta riguardante la inamovibilità del Pubblico Ministero. Alcune delle cose dette dall'uno e dall'altro oratore, richiedono da mia parte brevi dichiarazioni; ed è perciò che ho chiesto la parola, dolente di dovere, malgrado il mio

desiderio, sottrarre ancora qualche momento al Senato.

Sulla prima questione, quella riguardante la Corte di cassazione, mi importa di chiarire, sia pure in anticipazione, la ragione della proposta contenuta nell'art. 23 del disegno di legge, che ha determinato l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Come più volte ho ripetuto, col disegno di legge che è innanzi al Senato il Governo non si propose d'investire tutto il problema dell'ordinamento giudiziario; ma volle limitare le sue proposte ad alcuni argomenti di carattere urgente, per provvedere a necessità riconosciute.

Il disegno di legge non ha toccato la grave questione della Corte di cassazione, nè ha voluto in alcuna maniera pregiudicare le risoluzioni che dovrà, a tempo debito, prendere il Parlamento sulle proposte che potranno essere presentate dal Governo. Vi era però un problema urgente al quale bisognava provvedere; e che si riferisce al funzionamento di alcune Corti di cassazione, che da anni si dibattono nelle difficoltà create da un notevole arretrato di ricorsi. Nell'interesse della giustizia era necessario provvedere onde fosse eliminato questo arretrato, che ha dato luogo, e a ragione, a tanti reclami.

Avete udito quello che ha detto l'onorevole senatore De Blasio coll'autorità che gli viene dall'alto ufficio che ricopre, a proposito della Corte Suprema di Torino. Le difficoltà sono maggiori nella Corte di cassazione di Palermo, malgrado il buon volere dell'illustre magistrato che la presiede e dei componenti il collegio, come lo dimostrano le cifre seguenti. I ricorsi prodotti durante l'ultimo quinquennio ammontano a 1702; le sentenze rese durante il medesimo periodo furono 1825. Vi è in confronto del numero dei ricorsi presentati, un aumento che si riferisce ad una parte di ricorsi arretrati. Continuando nella medesima proporzione per esaurire l'arretrato, che risale a presso che 1200 ricorsi, occorreranno altri dieci anni. Basta segnalare questa condizione di cose al Senato, perchè riconosca la necessità d'un provvedimento.

In condizioni, quasi identiche, si trova la Corte di cassazione di Napoli.

Da ciò ha avuto origine la proposta conte-

nuta nell'art. 23 del disegno di legge, con la quale si dà facoltà al Governo di aumentare con decreti Reali il numero delle Sezioni delle Corti di appello e di cassazione. Così potrà essere assicurato un rapido espletamento dei ricorsi arretrati, mettendo il lavoro di quelle supreme Magistrature nelle condizioni di normalità necessarie, evitando la ressa per la prelevazione dei ricorsi che più urge alle parti di vedere risolto. A questo fine fu solamente ispirata, per quanto riguarda le Corti di cassazione, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 23.

Nell'Ufficio centrale, quando esaminò il disegno di legge, sorse il dubbio, e ciò trasparì anche dal discorso pronunciato ieri dall'onorevole senatore Mortara, che queste disposizioni potessero pregiudicare la condizione attuale della Corte di cassazione di Roma, nelle attribuzioni speciali che la legge le ha attribuito, specie per i giudizi a Sezioni unite. Ad eliminare ogni dubbio in proposito dichiarai all'onorevole relatore, e poi allo stesso Ufficio centrale, che ero disposto ad aggiungere all'art. 23 un ultimo comma col quale esplicitamente si dichiarava che nulla era mutato nella competenza esclusiva della Corte di Roma nei ricorsi a Sezioni unite in materia civile e commerciale.

Così la disposizione dell'art. 23 era sempre più chiarita nel vero suo significato, e questa aggiunta, per quanto non necessaria di fronte al disposto della legge del 1898, ne costituiva una esplicita conferma. Le sezioni accennate nell'art. 23 del progetto non avrebbero potuto in nessun caso dar luogo a qualsiasi dubbio in proposito.

Nel discorso pronunciato l'altro giorno manifestai chiaramente il mio pensiero sulla questione dell'unificazione del Supremo collegio e non debbo ora tornare sull'argomento. Essa dovrà essere, a mio giudizio, coordinata ad una riforma dell'ordinamento giudiziario, che, con evidente vantaggio della giustizia e delle popolazioni, istituirà dei collegi pel giudizio in terza istanza di tutte le contestazioni civili, sottraendo alla Corte di cassazione la materia ingombrante che ne assorbe oggi l'attività. Una riforma in questo senso varrà a trasformare col vero beneficio delle popolazioni le attuali Corti regionali, che non è possibile sopprimere

affrontare difficoltà grandissime. E questo provvedimento potrà rendere possibile la riforma dell'istituto della Cassazione in armonia alla funzione che gli è propria.

L'onorevole senatore Mortara, con molta dottrina, ha esposto i suoi concetti accennando ad una soluzione diversa, quella cioè d'unificare a Roma il Supremo magistrato riservando alla Corte d'appello l'esame delle questioni indicate negli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di procedura civile, trattandosi in sostanza di materie di revocazione.

Non è il momento di discutere tale questione. Essa verrà innanzi al Parlamento al momento opportuno, e gli argomenti che servono di base alle due soluzioni saranno allora presi in esame. Ora - e in ciò sono d'accordo coll'onorevole Mortara - nulla deve esser fatto per modificare la condizione presente; nè devono essere pregiudicate le future risoluzioni.

Ritornando intanto all'argomento che ha dato occasione a questa discussione, e chiarita la ragione che determinò la proposta contenuta nell'art. 23, non ho altro da aggiungere su questo punto. A me importava soltanto di dare ragione del fine che mi era proposto, e nessuno, credo, potrà contestare la necessità di riparare ai danni che derivano alle Corti di cassazione regionali dallo stato di cosa attuale.

Il secondo voto dell'Ufficio centrale si riferisce alla questione del Pubblico Ministero.

L'Ufficio centrale mi informò di questa sua proposta in una adunanza che precedette la riapertura dei lavori del Senato. In quell'occasione, come ha riferito nella sua relazione l'on. Vacea, io non mi mostrai alieno dal consentire nel pensiero dell'Ufficio centrale; dissi però che questo argomento, per ragioni di connessione, doveva essere rimandato alla revisione della legge sulle guarentigie e sulla disciplina della Magistratura e, consentendo nel concetto, mi riservai di studiarne i temperamenti. Questa dichiarazione ho ripetuta intanto al Senato.

All'on. senatore Lucchini è parso che essa non fosse in perfetta armonia con precedenti dichiarazioni da me fatte nella Commissione che fu costituita per studiare le modificazioni da introdurre nel Codice di procedura penale, accennando a quanto si contiene nel processo

verbale di una delle prime sedute della Commissione stessa.

L'on. Lucchini ha ricordato una discussione della quale è bene precisare i termini. Nella seduta alla quale egli ha accennato, si trattò appunto del Pubblico Ministero e venne fatta una proposta perchè fosse mantenuto il concetto espresso nell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, che dà al Pubblico Ministero il carattere di rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria.

Avendo io l'onore di presiedere quella seduta, ebbi occasione di dichiarare che l'art. 129 rispondeva a necessità di carattere giuridico e politico. Fu posto in evidenza in quella occasione che il Pubblico Ministero era distinto dalla Magistratura *giudicante*. Questo è quello che dal verbale risulta; e non deriva da ciò alcuna difformità colle dichiarazioni che ho fatto al Senato.

Il Pubblico Ministero non può considerarsi solamente come un agente del potere politico. Distinto dalla Magistratura giudicante, esso appartiene egualmente all'ordine giudiziario ed ha veste e carattere di un magistrato! Lo afferma in tutte le sue disposizioni la legge sull'ordinamento giudiziario. Infatti l'art. 6, indicando i funzionari dell'ordine giudiziario, vi comprende esplicitamente i membri del Pubblico Ministero. L'art. 139 dice che esso veglia all'osservanza della legge, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, ecc.

L'art. 129, che lo indica come rappresentante del potere esecutivo, non distrugge il carattere fondamentale della sua funzione, che ha carattere giudiziario anche essendo distinta da quella della Magistratura giudicante. La distinzione non importa soppressione della sua qualità originaria e permanente. Il Pubblico Ministero è agente del potere esecutivo in quanto è anzitutto magistrato.

L'art. 129 non trasforma il Pubblico Ministero in un semplice agente amministrativo, in un funzionario, politico esecutore di ordini, anche quando non sono in armonia colla legge. Non ho mai immaginato questa figura di Pubblico Ministero, nè in questa forma irragionevole ed assurda deve intendersi l'art. 129.

La funzione del Pubblico Ministero ha una

doppia caratteristica. È funzione giudiziaria e si svolge in tutti i gradi di giurisdizione, dai più umili ai più elevati; ed è altresì di rappresentanza del potere esecutivo che ha bisogno di un organo presso la Magistratura giudicante. È ossequio alla Magistratura che sia affidata ad un magistrato questa funzione.

L'onor. relatore ha ricordato le parole pronunziate nel 1873 nel Senato da Raffaele Consorti, illustrando il concetto che il Pubblico Ministero deve, pur rappresentando il potere politico, compiere l'ufficio suo ispirandolo sempre alla legge e alla sua coscienza.

« Il potere esecutivo - egli dice - deve avere un organo di comunicazione a cui rivolgersi per richiedere l'adempimento della legge, e questo è il Pubblico Ministero. Ma il Pubblico Ministero in questo senso non solo è organo del potere esecutivo ma lo è di tutta la società, di tutta la nazione, della universalità dei cittadini, di ciascuno e di tutti ».

Credere che l'art. 129 debba intendersi nel senso che alcuni pretendono, snaturandone il carattere, è un grave errore. Certo non è possibile, nelle presenti condizioni giuridiche e politiche, come dissi nella Commissione che studiò le modifiche al Codice di procedura penale, di rinunciare a quest'organo di rappresentanza presso la Magistratura giudicante; ma non può logicamente nè razionalmente ammettersi che cessi nel Pubblico Ministero per questa rappresentanza quella qualità per la quale soltanto essa è possibile.

Nessuno ammetterà che per l'art. 129 il potere esecutivo, possa determinare per effetto della sua volontà l'esercizio dell'azione penale anche quando la legge o il convincimento del magistrato vi si oppongono.

La dipendenza dal ministro è dipendenza gerarchica per tutti gli uffici disciplinari, amministrativi, di vigilanza e di tutela; ma non può, senza contraddizione, estendersi a quelle funzioni che hanno vero e proprio carattere giudiziario. E non mancano esempi di legittima resistenza, quando qualche volta fu tentato di trascinare il Pubblico Ministero fuori la via che la coscienza e la legge designavano.

Il concetto al quale ha accennato è del resto tradizionale nella dottrina italiana, la quale, riconoscendo nel potere politico il diritto di avere nel meccanismo giudiziario un organo

di rappresentanza per richiedere l'esecuzione della legge, e per assicurare l'ordine e la disciplina, che sono un alto interesse sociale, non ha ammesso che il Pubblico Ministero cessi perciò di essere un magistrato, e di averne tutti i doveri e tutte le responsabilità.

Quando nella Commissione del Codice di procedura penale si affermava che il Pubblico Ministero era distinto dalla Magistratura giudicante, non si intendeva, come si pretende ora, mutare la distinzione nella esclusione della qualità di magistrato. Io ero quindi nel vero, quando, con una interruzione, della quale chiedo venia al Senato, avvertii di non avere mai escluso, come erroneamente si affermava, che il Pubblico Ministero avesse carattere di magistrato.

Posti questi concetti, che sono in perfetta armonia colle manifestazioni da me fatto nella Commissione preparatoria del Codice ed ora in Senato, io non avevo ragione di non prendere in considerazione i voti dell'Ufficio centrale, sempre colla riserva indicata, e di ciò mi occuperò nei ritocchi che credo opportuni nella legge sulle guarentigie e disciplina della Magistratura.

L'Ufficio centrale invoca la correzione del testo dell'art. 129. Io credo che ciò non sia indispensabile, non potendo dubitarsi della caratteristica prevalente e fondamentale del Pubblico Ministero, che, pur adempiendo all'ufficio assegnatogli dall'articolo 129, conserva sempre quella caratteristica. Se l'art. 129 dà al Pubblico Ministero una funzione necessaria nelle presenti condizioni giuridiche e politiche, essa deve essere coordinata a tutte le attribuzioni che gli dà la legge e da essa apparisce chiaro ed evidente il suo carattere vero e proprio. Ad ogni modo questo è argomento che dovrà essere esaminato, a momento opportuno, in tutti i suoi particolari. A me premeva soltanto di respingere l'obiezione infondata che è stata fatta, e di dare al Senato la dimostrazione che le opinioni da me manifestate non sono in contrasto con quelle sostenute in altre occasioni, come gratuitamente si è affermato.

Se il Pubblico Ministero conserva il suo carattere di magistrato, è ragionevole e legittimo il voto di estendere ad esso le garanzie che debbono tutelarlo nell'esercizio delle sue fun-

zioni. Dei temperamenti che potranno occorrere, si discuterà a tempo debito.

E, dopo ciò, mi auguro che, esaurite le discussioni preliminari, vorrà procedersi all'esame del disegno di legge, onde possa venirsi ad una conclusione; e intanto ringrazio il Senato della sua benevola attenzione. (*Approvazioni*).

LUCCHINI LUIGI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. Naturalmente io mi guarderò bene dal ritornare sulla discussione che ora ha sollevato l'onorevole ministro; ma non posso fare a meno di rilevare una cosa sola, che cioè il ministro, con le spiegazioni da lui date, non ha fatto che confermare pienamente quello che io avevo detto e gli avevo attribuito.

Nella terza seduta della Commissione del Codice di procedura penale, da lui stesso istituita e presieduta nel 1899, la proposta da me concretamente fatta era in questi termini: « che la disposizione dell'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario riceva piena e franca applicazione nel senso che il Pubblico Ministero, affatto distinto dalla Magistratura giudicante, agisca sotto la palese ed efficace direzione e responsabilità del ministro di grazia e giustizia ». Mi pare fosse una formula molto chiara ed esplicita e che non ammettesse equivoci. E l'onorevole ministro dichiarava in fine della discussione che « la medesima era la riproduzione dell'articolo 129 dell'ordinamento, il quale determina quale sia la funzione del Pubblico Ministero, posto sotto la direzione del ministro della giustizia, che, a parer suo, questa disposizione della legge organica risponde alle presenti condizioni giuridiche e politiche e che esso potrà servire di guida alla Commissione per i suoi studi ».

E nella seduta del 21 marzo 1903 della Camera dei deputati, discutendosi la riforma giudiziaria proposta dagli onorevoli ministri Zanardelli e Cocco-Ortu, l'onor. deputato Finocchiaro-Aprile così si esprimeva: « Quanto alla dibattuta questione del Pubblico Ministero, dirò brevemente il mio pensiero. L'onor. Lucchini Luigi, nel pregevole discorso col quale iniziò questa discussione, sostenendo che l'ufficio del Pubblico Ministero, organicamente distinto dalla Magistratura giudicante, debba essere, circoscritto alle sue proprie attribuzioni, di eserci-

tare cioè l'azione penale, di dirigere la polizia giudiziaria e di compiere le altre attribuzioni sotto la vigilanza e la responsabilità del ministro della giustizia; ricordò una deliberazione della Commissione che studia le riforme da introdurre nel Codice penale, ch'ebbi l'alto onore di inaugurare trovandomi al Governo, partecipai con l'onorevole Lucchini e con gli altri eminenti giuristi che la componevano, a quella deliberazione; e ciò basterà ad indicare alla Camera ciò che io pensi sulla grave questione ».

E questa opinione, come dicevo nella seduta di ieri, trovò il consenso di numerosi oratori o deputati quali gli onorevoli Girardi, Sini-baldi, Camera, Alessio, Romano, Gualtieri, Piccolo Cupani, Cavagnari, Fortis, e altri ancora, e fu anche concretata in un ordine del giorno firmato da parecchi deputati.

Ora l'on. ministro soggiungo e dice: ma questa opinione è perfettamente compatibile con quest'altra che io professo, che cioè il Pubblico Ministero è un magistrato anch'esso, ma distinto dal Magistrato giudicante. Io non aggiungerò altro: la questione si risolve da sé stessa. Secondo il ministro si tratta di un magistrato che dipende dal ministro della giustizia, che agisce sotto la sua direzione e la sua sorveglianza, che quindi deve conformare la propria azione alle disposizioni che il ministro naturalmente, deve poter dare, in quanto lo dirige e sorveglia. Si può facilmente intendere quindi che razza di magistrato esso abbia ad essere. E se, ridotto in così pietose condizioni, lo vuol chiamare ancora magistrato, s'accodi pure.

Soltanto, per completare il mio fatto personale, mi permetterei di chiedere all'on. ministro che cosa intese ieri di dire con una delle sue ripetute interruzioni, che mi sfuggì, e che trovo riportata nel resoconto stenografico: « io credo di non aver l'abitudine, che altri possono avere, di dimenticare quello che hanno sostenuto, e volerlo cancellato dai verbali delle Commissioni preparatorie dei lavori legislativi ».

Se egli ha inteso di riferire queste parole a me, si sbaglia nel modo più assoluto; forse ha voluto alludere ad una protesta che io feci in occasione della stampa dei verbali della Commissione del Codice di procedura penale, poi-

chè io dichiarai non potersi fare, per quanto i verbali medesimi fossero nella disponibilità del Governo e del ministro che aveva costituita questa Commissione; io sostenni che, dal punto di vista del diritto di autore, il Governo che raccoglie una Commissione, nella quale ognuno esprime il proprio pensiero, e porta il suo contributo, ha però il diritto di impedire che si faccia la pubblicazione di questi verbali, come un professore che fa lezione ha il diritto di impedire che si pubblichi il testo delle sue lezioni. Il ricordo di questo incidente ha tratto forse l'on. ministro in equivoco, perchè io non ho mai avuto occasione di ritirare alcun voto espresso, per quanto eventualmente avessi potuto modificare le mie opinioni.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge: « Sostituzione dei buoni del tesoro quinquennali, ai titoli redimibili 3.50 o tre per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi ».

Presento anche la relazione sul disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi duolo di riprendere la parola. In questa Assemblea sono abituato a sentir discutere di argomenti molto più seri, e sempre in forma non personale. L'incidente al quale feci allusione ieri è il seguente. Quando la Commissione che si occupò degli studi del Codice esaurì la prima parte del suo compito, il presidente, senatore Pessina, chiese

di essere autorizzato a domandare al ministro la pubblicazione del testo dei verbali. Uno dei commissari si oppose, sostenendo che le discussioni fatte nel seno delle Commissioni legislative sono coperte dai diritti di autore, opponendosi, per la sua parte, a questa pubblicazione.

La teoria parve, e pare a me anche oggi, assai strana.

LUCCHINI LUIGI. Tenga per sé lo strano.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È questo l'incidente al quale ieri ho accennato. Fu opinione comune dei commissari che chi faceva questa proposta, era ispirato dal desiderio di non veder tradotte in pubblico, opinioni che contraddicevano con altro espresso precedentemente.

Ma, onorevoli senatori, queste sono quisquillie, sulle quali non occorre fermarsi più che tanto. Una sola cosa debbo aggiungere a proposito della questione sollevata dall'onor. Lucchini, intorno al Pubblico Ministero, non rilevando gli strali che in questi giorni ha voluto rivolgermi, e che non mi feriscono. Ed è la conferma di quanto dissi già, che il Pubblico Ministero cioè — tengo a ripeterlo da questo posto — se è rappresentante del potere politico, per determinate funzioni, non può mai essere trascinato a compiere atti, che sono contro la sua coscienza e contro la legge. Se la interpretazione che ne fa un esecutore pedissequo di ordine fosse ammissibile, costituirebbe l'affermazione più illiberale che in tempi di progresso e di civiltà potesse farsi in un'assemblea politica. (*Approvazioni*).

LUCCHINI LUIGI. Borgnini e Nelli si sono rifiutati di procedere contro Lobbia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ella porta esempi che confermano la mia tesi. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Con decreto Reale sarà determinata la ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti Reali, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, questa ripartizione potrà essere modificata.

È iscritto a parlare su quest'articolo primo il senatore Petrella a cui do facoltà di parlare.

PETRELLA. Ho chiesto di parlare, onorevoli senatori, per presentare un emendamento alla tabella nella parte che riguarda la riduzione dei membri di tribunale, cioè giudici e sostituti procuratori del Re. Prima di fare una brevissima esposizione del mio assunto, bisogna che io mi scagioni dalla taccia di contraddizione che mi si potrebbe dare. Io sosterrò nel mio emendamento che la riduzione, pare a me, non debba farsi, perchè riuscirebbe dannosa all'amministrazione della giustizia. Invece io ho inteso dei discorsi molto ascoltati, e meritamente ascoltati, nei quali si è sostenuto che, per avere un organico, che possa veramente sfidare tutte le critiche, bisogna fare una larga riduzione del personale della Magistratura o segnatamente cominciare dalla base. Io ho plaudito a questi discorsi, perchè divido perfettamente le idee di coloro che hanno sostenuto che la riduzione larga debba aver luogo, e se ora sostengo che la riduzione dei giudici proposta con la tabella non debba farsi non mi contraddico. La ragione pare a me, semplicissima: la riduzione del personale su larga scala ha un presupposto, e questo presupposto è la modificazione radicale delle circoscrizioni giudiziarie. Ma fintanto che noi abbiamo le circoscrizioni attuali, fintanto che ad esso noi siamo legati come Prometeo alla rupe, fino a quando (e son già passati indarno circa 50 anni) non sapremo levarci di dosso questa camicia di Nesso, io dico che è impossibile avere delle sedi di pretura, di tribunali e di Corti senza che a queste sedi vi siano magistrati necessari per lo svolgimento del compito che la legge alle preture, ai tribunali, alle Corti affida. Dunque io non potrò esser tacciato di contraddizione se sostengo che la riduzione attualmente non dovrebbe farsi. Detto questo, io mi domando; con quale ragione si è giustificata la riduzione del numero di cento giudici di tribunale e di sostituti procuratori del Re? Leggo nella relazione che la creazione del giudice unico porta alla riduzione del personale.

Io avevo intenzione di esporre qualche mia modesta osservazione sul giudice unico, ma giunsi tardi, altri s'era già iscritto prima di me e io ho inteso i loro discorsi. L'onorevole D'Andrea, ad esempio, ha sostenuto quello

stesso punto di vista, che avrei voluto sostenere io, e poichè a me le ripetizioni non piacciono e poichè mi guardo bene dall'annoiare il Senato, ho detto a me stesso: è prudenza di non prendere la parola sul tema, anche perchè forse io non potrei che ripetere almeno parzialmente, e molto male quello che è stato detto tanto bene dall'onor. D'Andrea e che è stato ascoltato con tanta attenzione dal Senato. Quindi non pregai il nostro illustre Presidente di darmi la parola.

Però la mia convinzione è rimasta intera e profonda. Per me il giudice unico non è necessario e non è neppure utile. Ho inteso religiosamente tutto quello che si è detto in difesa del giudice unico, ma, per verità, la mia convinzione non è rimasta scollata; mi sono anzi raffermao nel mio convincimento, anche perchè io non ho inteso una sola parola che avesse potuto quietare un dubbio dell'animo mio, ed è questo: si è detto che il giudice unico prevale al collegio, quando si tratta delle cause civili di primo grado, perchè la collegialità quasi svanisce giacchè il giudice relatore quasi rimorchia gli altri votanti. Tutto questo si è detto con molta gentilezza, ma in sostanza racchiude una qualche cosa che forse annebbia la utilità della collegialità, perchè in sostanza con questo discorso si dice: i due votanti non hanno studiato le memorie difensive che ad essi si sono mandate; non hanno inteso bene la discussione orale che si è fatta, il giudice relatore è un individuo che ha voluto far pesare la sua autorità sull'opinione degli altri, ed il presidente non ha esercitato quel controllo che avrebbe dovuto esercitare.

Ora, tutto questo non mi pare nè esatto, nè bello. Ad ogni modo, io non ho inteso giustificare come mai tutti questi inconvenienti che, si dice, si verificano quando si tratta delle cause civili di primo grado, non possano più verificarsi quando si tratta delle cause civili in appello. Allora ogni inconveniente svanisce, allora il relatore diventa una persona scrupolosa e gentilissima cogli altri colleghi, i colleghi hanno studiato la causa ed il presidente ha esercitato rigorosamente il suo controllo. Non ho inteso una parola, dico, per giustificare questa doppia faccia che assume la collegialità, e che forma per me la causa di una grave preoccupazione.

Ma non basta; c'è un'altra cosa. Neppure ho inteso dire una sola parola per spiegare perchè il giudice singolare, che è privo del consiglio e dell'aiuto degli altri giudici, possa decidere le cause più gravi e difficili, ed invece il collegio, che è composto di tre persone (e mi si passi la frase: sei occhi vedono meglio di due), è chiamato a decidere le cause più facili. Ho inteso dire: è vero, ma quelle cause che decide in appello il tribunale, sono cause che vengono dalle preture, e davanti alle preture ci sono le azioni possessorie, che costituiscono materia difficilissima.

Un tempo, è vero, le azioni possessorie costituivano materia difficile, ma ora l'aiuto di qualche libro è sufficiente ad eliminare le difficoltà.

Mi dispiace anzi di non veder presente al banco dell'Ufficio centrale un illustre collega, che ha scritto un commentario, il quale ha ottenuto il plauso non solo di tutti i giuristi italiani, ma anche di quelli stranieri; commentario nel quale si trovano risolte tutte le questioni che si riferiscono alle azioni possessorie non solo, ma anche tutte le questioni che si attengono all'art. 82 del Codice di procedura civile, che riguarda le diverse incombenze speciali date ai pretori.

Ma io ho detto che avevo rinunciato alla parola sul tema del giudice unico, e so bene che non posso rientrare nella discussione generale; quindi non insisto oltre su questo argomento.

Però mi è consentito, anzi è doveroso per me ed è anche logico, dire a sostegno della mia tesi, che l'effetto che il progetto si ripromette di trarre dalla istituzione del giudice unico, relativamente alla riduzione del personale, è un effetto che forse potrà risolversi in una delusione.

Poche parole. Io domanderei a chiunque è in questa Assemblea, se è possibile ad un giudice unico civile di assolvere il suo compito per migliaia di sentenze nei tribunali di Napoli, di Roma, di Torino, di Firenze, di Milano, di Palermo e simili; son certo mi si risponderebbe negativamente. E credo che simile risposta avrei per i tribunali di second'ordine (second'ordine nel senso di numero di sentenze, poichè tutti i tribunali sono eguali, ed in tutti vi è un personale istruito, per bene e rispetta-

bile sotto qualunque punto di vista), come Salerno, Perugia, Lecce, Lucera, Bari, Catania, ecc. Ed io credo che neppure in quei tribunali che vorrebbero al disotto di questi per numero di cause, un sol giudice potrebbe assolvere il compito a lui demandato da questo disegno di legge.

Ma col giudice unico che cosa avverrà? Avverrà questo: che un sol giudice non bastando, ce ne vorranno molti, ed avverrà quello che adesso si fa per le preture nelle maggiori città. Dunque questo primo criterio per la riduzione del personale mi pare non giustifichi riduzione di molto personale.

Il progetto di legge conserva i tribunali; bisogna per conseguenza che questi tribunali siano forniti di un numero congruo di giudici per poter assolvere il loro compito di decidere cioè le cause civili in secondo grado e le cause penali.

Allora sarà molto serafica la riduzione che si potrà fare.

È vero però che vi saranno dei tribunali in cui non vi sarà che il solo Presidente, o i quali, quando dovranno decidere collegialmente, verranno integrati con giudici dei tribunali vicini designati al principio dell'anno con decreto Reale. Questo può produrre il vantaggio della riduzione numerica di qualche giudice. Ma sembra a me che il vantaggio venga surpassato di gran lunga dagli inconvenienti che questo sistema presenta. Ne citerò qualcuno.

Anzitutto il disagio dei giudici che debbono allontanarsi dalla loro residenza. Poi è da supporre che questi giudici, che si debbono allontanare dalla residenza, negligeranno un po' gli affari della propria sede ordinaria o almeno scriveranno sentenze abborracciate.

Inoltre questi giudici vanno in un luogo dove non sono conosciuti né dal foro né dai colleghi; ora è umano che i giudici che non sono conosciuti vogliano mostrare il loro valore, onde avverrà che le discussioni invece di essere proficue e brevi saranno lunghe diverranno delle vere discussioni accademiche.

Ma non basta: questi giudici che temporaneamente debbono recarsi in questi tribunali occasionali, debbono essere pagati, debbono avere l'indennità di viaggio e l'indennità di soggiorno. Si potrà dire: ma tutto questo è cosa di poca importanza, perchè potrà raggrupparsi

un certo numero di cause e potranno essere trattate tutte in una sola volta.

Ma no, perchè il tribunale, che deve decidere in collegio in secondo grado le cause civili, dovrà anche decidere collegialmente le cause penali. Ora ci sono i detenuti le cause dei quali debbono trattarsi sollecitamente; inoltre anche alcune cause civili possono presentare carattere di urgenza in modo che sia necessario che il tribunale sieda per trattarle senza indugiare.

Ma, ad ogni modo, a tutto consentire e cioè che ci sia il giudice unico, che ci siano questi tribunali occasionali, diciam così, ma, quante volte il sistema, di cui ho parlato e che è delineato e disciplinato nell'art. 22 del progetto potrà essere applicato? A stare alla statistica citata dal relatore, in non più di venti o trenta tribunali, ma come si potrà poi arrivare alla soppressione di cento posti, di giudici, io, per verità, non lo so comprendere; io ritengo che la progettata riduzione così larga di personale riuscirà dannosa all'amministrazione della giustizia. Io non faccio una specifica dimostrazione di questo mio assunto, perchè basta fare appello a tutti, siano magistrati, siano avvocati, siano privati. Quante volte non hanno essi, o frequentando le aule dei tribunali, o leggendo i giornali, sentiti i lamenti che si fanno per il ritardo nello svolgimento delle cause, sentito le proteste degli avvocati, sentito parlare degli scioperi ai quali si è fatto ricorso! Quante volte non han letto di Commissioni venute qui al Ministero per chiedere supplemento numerico di giudici, ed il ministro ha dovuto applicare dei magistrati da un tribunale ad un altro? Che cosa significhi questa applicazione or ora dirò. Ma mi consentano gli onor. senatori che io richiami la loro attenzione su questo: mi si potrebbe forse obiettare che l'applicazione è giustificata dalla sperequazione di lavoro tra i giudici, così un giudice del tribunale di Bobbio, per esempio, estende a mo' di dire 75 sentenze all'anno, ed un giudice del tribunale di Napoli ne scrive 1550. Ma io rispondo, in questa mia tesi non entra niente affatto la sperequazione del lavoro, quindi non bisogna farsi impressionare se si presenterà questo argomento. E la ragione è semplicissima: ho detto poco fa che una sede di tribunale, per poter funzionare ha bisogno di giudici che applichino le disposi-

zioni della legge, e quindi quantunque il magistrato di Bobbio se ne stia con le mani in mano, non può essere mandato a Napoli, perchè allora il tribunale di Bobbio rimarrebbe senza giudice. Io dico quindi che quando il ministro applica un giudice da un tribunale ad un altro, implicitamente viene a confessare che in quel tribunale nel quale manda l'applicato mancano giudici. Questo dunque dimostra che il numero non può essere diminuito. E poi l'applicazione produce degli inconvenienti, e cioè: ordinariamente si verifica il bisogno di nuovi giudici nelle migliori e più importanti residenze: questo, ed è cosa umana, eccita il desiderio in moltissimi di essere nominati applicati in quelle sedi, onde sollecitazioni al ministro, e poi, una volta nominati applicati, si cerca di rimanere nella bella residenza, dove si è stati applicati, e così, mentre si colma un vuoto in una parte si apre il vuoto in un'altra, inoltre questi applicati debbono ricevere anche una indennità per cui l'applicazione cagiona anche un danno all'erario.

Posto ciò, io posso concludere e dico: se è vero che il numero dei tribunali è quello che attualmente la nostra circoscrizione giudiziaria stabilisce; se è vero, come ho detto testè, che anche l'attuale numero dei giudici non sarebbe sufficiente per compiere tutto il lavoro; se è vero che gli effetti benefici che si aspettano dalla creazione del giudice unico non saranno quelli che si sperano, pare a me che la mia proposta, affinchè non siano soppressi cento posti di giudici del tribunale, possa essere accolta.

LUCCHINI LUIGI. (*Interrompendo*). È questione finanziaria.

PETRELLA. Io non parlo della questione finanziaria perchè la questione finanziaria non impone e non m'impone, traendone gli auspici dalla relazione dell'onorevole ministro, che precede questo disegno di legge. Il ministro sapientemente, ed io lo plaudo, scrisse, parlando del giudice unico queste parole: « l'amministrazione della giustizia è troppo alto interesse dello Stato perchè possa subordinarsi a considerazioni che non abbiano radice nella necessità sostanziale », ecc. Dunque non vi è questione finanziaria, ed ioerei quasi dire che anticipatamente ho l'annuenza del ministro alla mia proposta, ma se questa

venisse meno, a me conforta la coscienza di aver adempiuto il mio dovere di cittadino per iscongiurare un danno nell'amministrazione della giustizia. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dal Parlamento: « Stanziamento di un fondo straordinario di lire 140,000 per i restauri alla cattedrale di Conversano ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, approvato già dal Senato, ed emendato dall'altro ramo del Parlamento, avente per titolo:

« Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge, il primo dei quali passerà agli Uffici e l'altro alla Commissione che già ebbe ad occuparsene.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore D'Andrea.

D'ANDREA. Mi affretto a fare una breve quanto doverosa dichiarazione.

Avendo, forse anche troppo lungamente, parlato nella discussione generale di questo disegno di legge, e manifestato il mio pensiero contrario ai due criteri fondamentali di esso, cioè al giudice unico e allo sdoppiamento della carriera, non ripeterò argomenti già svolti. Sento però il dovere di chiedere la parola su quest'articolo, per richiamare l'attenzione del ministro guardasigilli e della Commissione sull'art. 6 della legge 14 luglio 1907, sull'avvocatura erariale. In esso è detto, che le modificazioni che, con una nuova legge, fossero apportate al grado ed allo stipendio dei magistrati, sarebbero estese, con decreto Reale, ai funzionari della categoria degli avvocati erariali.

Ignoro se l'onorevole Guardasigilli abbia tenuto conto di questa disposizione, e se sia suo pensiero di estendere i vantaggi economici che dal presente disegno di legge verranno ai magistrati, anche agli avvocati erariali. Certamente la funzione che costoro esercitano è importantissima, imperocchè, oltre ad essere i difensori delle cause d'interesse dello Stato, danno parere sulle molteplici controversie che possono interessare la pubblica Amministrazione.

D'altra parte non bisogna dimenticare che, a differenza dei magistrati, gli avvocati erariali dividono i diritti ed i compensi delle cause nelle quali lo Stato risulta vittorioso, e questo costituisce per essi un vantaggio che i magistrati non hanno.

Ecco quello che io sentiva il bisogno di dire, rilevando altresì che al presente dibattito è anche interessato il ministro del tesoro, dal quale gli avvocati erariali direttamente dipendono.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. La risposta è molto semplice. La disposizione che ha offerto materia all'osservazione dell'onor. D'Andrea fu introdotta nella legge del 1907; e quindi già da sei anni fa parte delle leggi del Regno, dimodochè, se l'onorevole ministro dovesse accogliere l'osservazione dell'onor. D'Andrea, dovrebbe proporre l'abrogazione di una legge già esistente. E non capisco come, comprendendo, come par che comprenda l'onorevole D'Andrea, l'importanza degli uffici di avvocatura erariale, abbia in lui potuto sorgere questo invidioso pensiero.

Quanto poi alla ragione da lui espressa, il diritto che hanno gli avvocati erariali di dividere fra loro i compensi delle cause che si vincono, io, per tranquillizzare l'animo dell'onorevole D'Andrea, dirò che è tanto misera cosa (*si vide*) da non dover destare l'invidia di nessuno. Non vengo a cifre, perchè la miseria non si sciorina; ma lo creda l'onorevole D'Andrea, questi poveri compensi degli avvocati erariali non meritavano l'onore delle sue osservazioni.

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Ho domandato di parlare per chiedere all'onor. ministro un duplice chiarimento di fatto.

La forma con cui è redatto questo primo articolo mi fa sorgere il primo dubbio. Se gli stipendi sono determinati dall'annessa tabella, perchè in questa non sono riportate le indennità straordinarie spettanti ai giudici istruttori, quelle in minor misura per i funzionari dei centri minori giudiziari, quelle maggiori per i funzionari dei più grossi centri? Chieggo che cosa si deve intendere: esistono o no ancora le indennità devolute a questi giudici istruttori? Ecco il primo dubbio.

Un secondo. È detto in questo primo articolo: « I gradi, le categorie, le classi », ecc.; ora nella tabella non vedo riportato il concetto giurisdizionale, e pratico a un tempo, che era consacrato nelle due leggi: quella Ronchetti del 18 luglio 1904 e l'altra Orlando del 28 giugno 1908. Un magistrato istruttore non si improvvisa, un magistrato che sia designato all'altissima e difficile funzione di giudice istruttore, deve ritenersi come *specializzato*, direi, nelle ricerche giudiziarie, nelle indagini che dovrebbero poi essere coronate da successo nell'interesse della giustizia. Ora di questi magistrati istruttori i quali da consiglieri di Corte d'appello possono avere il mandato di essere giudici istruttori secondo quelle leggi ora citate, non veggio nessuna parola in questo progetto di legge. Sono dunque aboliti? Esistono? E perchè di essi non vi è parola nella tabella?

Faccio queste domande, non solo per la eutritmia della legislazione, ma anche per ragioni più importanti.

Si è votato nei giorni scorsi un disegno di legge per modificazioni della procedura penale. Ivi ricordiamo che si è proposto l'abolizione della Camera di consiglio; il magistrato istruttore dunque assume in sé una funzione altissima, ed una responsabilità eccezionale. Ed ora il quesito riesce importante: esistono o no questi giudici istruttori nel novello progetto di legge? Ecco il duplice dubbio che io rassegnò alla cortesia dell'onorevole ministro perchè sia elucidato.

PRESIDENTE. Poichè si discute della tabella, converrebbe risolvere ora se dobbiamo discutere la tabella, o se convenga meglio riservarne la discussione alla fine.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Presidente ha perfettamente ragione. Pare anche a me che l'approvazione della tabella debba rimandarsi al termine della discussione della legge, essendo sempre possibile che, per effetto delle deliberazioni del Senato sui vari articoli, occorra introdurre qualche modificazione.

PETRELLA. Ma, siccome approvando l'art. 1 si approverebbe la tabella, bisogna sospendere...

PRESIDENTE. Vuol dire che, approvando l'art. 1, è riservata ogni discussione sulla tabella; e così mi riservo anche di porre in discussione la proposta del senatore Petrella.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ho domandato la parola, per chiedere all'onorevole ministro se egli creda riservare anche alla discussione sulla tabella la risposta alle osservazioni che ho fatte, le quali per altro parmi non abbiano niente a vedere con gli stipendi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io mi ero limitato a notare che le proposte eventuali riguardanti la tabella convenisse rimandarle in fine. Se il Senato crederà di approvare l'articolo 1° con la riserva di approvare in fine la tabella, nella sarà pregiudicato.

VISCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Se non ho mal compreso, l'onorevole ministro, considerando che si imperniano moltissime e gravi questioni sulla tabella, propone che si approvi l'art. 1°, lasciando impregiudicata ogni deliberazione sulla tabella medesima. Io mi permetto di fare osservare al Senato che l'articolo primo dice che si approvano « le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati determinati dalla tabella annessa alla presente legge ». Quando avremo approvato questo art. 1°, implicitamente avremo approvato la tabella.

Per la nostra lealtà, certo non sorgerà contestazione che noi abbiamo riservato l'approvazione della tabella, ma sconvolgeremo un po' quello che è il naturale andamento del la-

voro legislativo, poichè ciò che si dichiara approvato è approvato.

Quindi a me sembra che si potrebbe o sospendere l'approvazione della prima parte dell'art. 1° fino a quando sarà stata discussa la tabella, o discutere ora detta tabella, e, questa approvata, occuparci poi della prima parte dell'art. 1°.

Io credo d'aver spiegato chiaramente il mio pensiero; ma lo riassumo dicendo che non vorrei che rimanesse pregiudicato il voto sopra l'articolo 1° perchè, come vede il Senato, la parte principale, sostanziale di queste disposizioni non sta tanto nelle parole dell'art. 1°, quanto nella tabella, alla quale l'art. 1° si riporta.

Perciò proporrei, come ho già detto, di discutere prima la tabella e poi passare all'approvazione della prima parte dell'art. 1°, ovvero, se ciò non potesse farsi, proporrei di rimandare l'approvazione della prima parte dell'articolo 1° a dopo che avremo discussa la tabella.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io mi rimetto completamente al Senato circa la risoluzione di questo incidente. Debbo solo notare che nessun equivoco può sorgere quando si rimane intesi che l'approvazione dell'articolo 1° non importa come necessaria conseguenza l'approvazione della tabella, la quale rimane riservata per le eventuali modificazioni che il Senato crederà di apportarvi. Nessuno potrà ritenere approvato quello che esplicitamente si dichiara riservato. Ma, ripeto, me ne rimetto completamente all'onorevole Presidente e al Senato.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Ho chiesto la parola per chiarire il mio pensiero.

Ciò che ho detto non era altro che una raccomandazione che mi permettevo di fare al Senato e, più che al Senato, all'illustre nostro Presidente, per il buon andamento della discussione.

Non basta che fra noi ci sia un'intesa. Ho detto anch'io che, nella nostra lealtà, nessuno metterebbe mai in dubbio che questa intesa ci sia stata; ma come potremmo noi discutere

quello che già avremmo detto d'aver approvato?

È per questo che spero che il Senato, accogliendo la mia proposta, vorrà sospendere la votazione della prima parte dell'art. 1° fino a che non avremo discusso la tabella.

GIORDANO-APOSTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO-APOSTOLI. Le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro potrebbero bastare per tranquillare l'animo dell'onor. Vischi sulla regolarità del metodo che si vorrebbe adottare, circa l'approvazione dell'art. 1, riservando la discussione e l'approvazione della tabella. Ma io mi permetto di far notare all'onorevole collega che l'art. 1 non dice che si approva la tabella; bensì, e semplicemente stabilisce che « le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati siano determinati dalla tabella annessa alla presente legge ».

Ora, immagini l'onor. Vischi, che invece di dire che le classi, gli stipendi ecc., sono determinati dalla tabella, si dicesse che saranno determinati per decreto Reale, io non credo che ad alcuno verrebbe in mente di credere che con questa disposizione s'intenderebbe approvato il decreto Reale che non è peranco emanato.

Io credo pertanto che si possa seguire il sistema accennato dall'onor. nostro Presidente, ed approvare l'art. 1, riservando la discussione e l'approvazione della tabella a momento opportuno, secondo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro.

In ogni caso, io ritengo che la tabella debba essere discussa ed approvata anche dopo approvato l'art. 1. (*Approvazioni*)

VACCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale, tenuto conto delle osservazioni fatte sull'art. 1, il quale ha stretta relazione con la tabella, propone che si sospenda la discussione dell'intero articolo. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Data la proposta fatta dall'Ufficio centrale di sospendere l'approva-

zione dell'articolo 1°, mi riservo di rispondere agli oratori che hanno parlato sull'articolo stesso. Alcuni fra essi hanno accennato a questioni che possono riferirsi alla tabella, altri no. A tempo debito darò agli uni e agli altri le spiegazioni che occorreranno.

PRESIDENTE. Col sistema che io avevo proposto mi pareva fosse consentito al ministro di rispondere fin da ora.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dico questo perchè non vorrei mancare del dovuto riguardo agli onorevoli senatori che hanno fatto alcune osservazioni a proposito dell'art. 1, perchè non vorrei che poi la cosa potesse non essere ricordata onde rimanessero senza risposta delle osservazioni che a me pare meritino, oltre che il riguardo agli oratori, una conveniente risposta.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale mantiene la proposta di sospensiva?

VACCA, *relatore*. L'Ufficio centrale mantiene la proposta di sospensiva dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva favorisca alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Essendo approvata la proposta di sospensione, è riservata all'onor. ministro la facoltà di rispondere quando verrà in discussione l'articolo 1.

Procedremo ora alla discussione dell'art. 2 che rileggo.

Art. 2.

Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 30 anni che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi nelle seguenti materie:

- a) diritto civile e commerciale;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto penale;

2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, e, inoltre, sul diritto romano, sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che ab-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1912

biano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che in due concorsi siano dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Ha facoltà di parlare il senatore Carle.

CARLE GIUSEPPE. Onorevoli colleghi. Ho domandato la parola per una modestissima proposta, che credo però di molta gravità ed importanza e che si impone alla mia coscienza.

Qui non si tratta ancora di sdoppiamento della carriera, si tratta invece dell'esame che deve aprire l'adito alla magistratura. Di questo esame poco si è parlato. Nella relazione dell'Ufficio centrale si disse unicamente che l'intento del progetto di legge era quello di semplificar tale esame, sfrondandolo di quelle prove che non fossero necessarie in un esame che deve costituire la base delle due carriere.

Nella discussione generale hanno accennato alla questione l'onor. D'Andrea, il quale disse non sembrargli sufficiente questo esame, e l'onorevole Scialoja che ebbe a dire che la prova era piuttosto magra; ciò che in altri termini significa che egli la riteneva scarsa ed insufficiente.

Credo che siamo di fronte ad una questione fondamentale, in quanto che si tratta della prova che deve servire a giudicare se nel candidato vi sia la stoffa iniziale del futuro magistrato e se egli abbia le attitudini e la preparazione intellettuale necessaria per poter esercitare l'altissima funzione.

Seguendo con interesse l'alta ed elevata discussione, si formò in me la convinzione profonda che l'esame, quale è proposto nel presente disegno di legge, mal corrisponda all'alto concetto che ho sentito svolgere dell'ufficio del magistrato o all'intento che tutti si propongono di migliorare la magistratura sia dal lato materiale, sia dal lato intellettuale.

Si è detto che la carriera giudiziaria è la più alta ed elevata fra quelle che si diramano dagli studi della Facoltà di giurisprudenza; si è detto che l'amministrazione della giustizia è stata forse l'ufficio primordiale dello Stato, e lo fu soprattutto presso le nostre genti italiche, delle quali noi sappiamo che il magistrato della città, prima che principe e Re, ebbe ad essere chiamato *Iudex, Praetor, Dictator* e simili, e

che il seggio più elevato su cui esso doveva assidersi ebbe ad essere indicato col nome di *Tribunal*. Si è detto parimenti, e lo disse l'onorevole Perla, che la configurazione del giudice nell'antica Roma fu preceduta, secondo la testimonianza di Cicerone, da quella dell'arbitro concordato fra le parti; donde conseguì che il giudice, poscia nominato e pressochè imposto dallo Stato, deve sempre essere tale da meritarsi la fiducia di coloro che debbono sottostare ai suoi giudicati.

Così pure tutti furono concordi nel ritenere coll'onorevole ministro che il presente disegno di legge doveva proporsi l'intento di migliorare la condizione del personale giudicante e che questo miglioramento doveva essere non circoscritto solo a quelli che debbono avviarsi alla carriera del giudice e del consigliere, ma esteso anche a quelli che si avviano per quella, in apparenza più modesta, dei pretori. Parvemi anzi che dalla discussione uscisse più nobilitata la modesta figura di questo magistrato, che, per la serietà e la molteplicità delle sue funzioni, sembra in qualche modo arieggiare la figura del magistrato antico di cui porta il nome, e che tutti fossero pressochè concordi nell'estenderne ancora la giurisdizione e la competenza. Vi fu infatti l'onorevole Mazziotti, il quale avrebbe anche suggerito di affidargli una funzione speciale ispettiva per l'osservanza delle leggi, che, promulgate, rimangono bene spesso insegue nei centri rurali. Si giunse fino ad affermare da un illustre giurista, lo Scialoja, alla cui autorità tutti ci inchiniamo, che egli, il quale sarebbe ritenuto non impari all'ufficio di consigliere di Cassazione, non poteva riconoscere in sé tutte le qualità e le attitudini che sarebbero richieste per compiere in modo adeguato gli uffici che vengono sempre più accumulandosi nel pretore.

Tuttociò mi avrebbe fatto sperare che si sarebbe venuto a qualche provvedimento con cui migliorando le condizioni economiche del magistrato, non si dovessero abbassare di troppo le garanzie intellettuali richieste per chi vuole entrare nella carriera della Magistratura.

Parmi invece che col presente articolo del disegno di legge l'esame che deve aprire l'adito alla carriera giudiziaria non venga ad essere adeguato alla elevatezza dell'ufficio, e che sia

reso troppo ristretto ed unilaterale anche di fronte alle leggi anteriori.

Mi basterà richiamare brevemente l'esame di uditore, quale era richiesto in base alla legge Zanardelli sull'ammissione e promozione dei magistrati dell'8 giugno 1890. In questa legge si stabiliva, all'art. 3, che per essere nominato uditore si doveva aver vinto la prova di un concorso per esame, e l'esame consisteva in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie: *a)* filosofia del diritto e storia del diritto italiano; *b)* diritto romano; *c)* diritto costituzionale, ed amministrativo; *d)* diritto e procedura civile; *e)* diritto commerciale; *f)* diritto e procedura penale. A questa prova scritta si aggiungeva una prova orale sulle materie dell'esame scritto ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Tale esame cominciò ad essere ridotto con la legge del 14 luglio 1907 del ministro Orlando, la quale all'art. 12 dice: « l'esame consiste in una prova scritta su tre temi scelti dai seguenti gruppi di materie: *a)* diritto romano, civile, commerciale; *b)* diritto positivo, costituzionale ed amministrativo; *c)* diritto penale ». Si aggiungeva poi una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

È facile scorgere come le prove dell'esame si siano anche più attenuate e ristrette nel presente disegno di legge all'art. 2 che ora si discute.

L'esame consiste solo più in una prova scritta su tre temi sulle seguenti materie (non più gruppi di materie): *a)* diritto civile e commerciale; *b)* diritto amministrativo; *c)* diritto penale. A questa prova scritta si aggiunge poi una prova orale su ciascuna delle materie indicate e inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale e sul diritto costituzionale, a cui l'Ufficio centrale avrebbe anche aggiunto il diritto romano.

Orbene, io credo che questo esame sia soverchiamente ristretto e troppo unilaterale, perchè in esso compariscono solamente le materie di diritto positivo. Comprendo che per giudicare chi vuol essere magistrato convenga di necessità tener conto di preferenza delle materie di diritto positivo; ma l'esclusione assoluta di quelle materie cosiddette di

cultura, che preparano, quadrano, orientano la mente del giureconsulto, mi sembra una esagerazione che non potrà non abbassare il livello intellettuale del magistrato italiano; il che sarebbe gravissima iattura pel nostro paese.

Non voglio pretendere che s'introducano in questi esami tutte le materie di carattere sociale, come sarebbero, ad esempio, la scienza delle finanze, l'economia politica, la contabilità di Stato, ecc.; ma non posso consentire che debbano esulare, sia dalla prova scritta come dalla prova orale, due materie essenzialmente e strettamente giuridiche, che sono, a parer mio, assolutamente indispensabili per orientare e formare la mente del giureconsulto: e queste sono la *storia del diritto* e la *filosofia del diritto*.

Prima di tutto, queste materie sono le uniche che in certo modo valgono, direi quasi, a coordinare e ad unificare le varie branche del diritto, inquantochè le singole materie isolate di diritto positivo potranno forse acuire ed aggravare la mente dei giovani, ma certamente non possono prepararli, come dice la relazione stessa (pag. 4), « a costruire tutto un nuovo organismo giuridico; nè a svolgere quelle nuove forme di rapporti di diritto, che aprono più vasti orizzonti anche alla funzione della magistratura mandamentale », nè a seguire e comprendere quel rifacimento continuo di leggi che viene avverandosi all'epoca nostra.

Siamo in un'epoca in cui si tratta, in certo modo, di rifar tutta la nostra legislazione, perchè dobbiamo adattarla alle esigenze dello Stato moderno, onde non si devono limitare le conoscenze richieste a chi vuole avviarsi alla carriera del magistrato al giure positivo di un determinato momento, escludendo da esso ogni lume di storia e di filosofia del diritto, che solo servono a coordinare ed unificare le varie parti del sapere giuridico e a far comprendere i mutamenti che si possono verificare nel medesimo. Ma vi ha di più; queste materie sono anche assolutamente indispensabili a formare la mente di un magistrato italiano, come quelle che sono scienze veramente nostre che hanno contribuito efficacemente a formare e a svolgere la coscienza nazionale e le istituzioni sociali e giuridiche nostre che vi corrispondono. La filosofia del diritto, che si è formata in Italia,

non è stata mai puramente metafisica ed astratta; ma è stata sempre una propaggine dell'antica filosofia italica, e fu il frutto del temperamento mentale e di quel genio proprio delle genti italiane, che ebbe ad esser chiamato dialettico da quel massimo profeta, precursore ed apostolo del risorgimento e del rinnovamento civile degli Italiani che fu Vincenzo Gioberti. Dacchè ho ricordato qui il nome di questo grande, che talvolta fu troppo dimenticato da noi, applaudo alla nuova edizione ora fatta del gran libro del *Rinnovamento civile*, che è stato come una divinazione ed anticipazione delle varie fasi e gradazioni, che doveva percorrere il risorgimento e la missione civile del nostro paese e che ha preconizzato perfino la necessità storica, che doveva condurre il nostro paese alla grande impresa coloniale, che ora si compie col consenso unanime di tutta la nazione. Nè so astenermi qui dal riportare le parole pressochè profetiche del *Rinnovamento*, tanto più che esse hanno la concisione e la esattezza, che suole essere propria dell'uomo di genio. Nè credo con ciò di essere uscito dal tema, perchè mi par così di aver dimostrato che sarebbe fuor di luogo escludere affatto dall'esame iniziale del magistrato quella filosofia eminentemente civile, che ha sempre ispirato tutti i nostri pensatori, filosofi, storici, chiaminsi essi Dante Alighieri, Machiavelli, Giordano Bruno, Giambattista Vico, Romagnosi, Rosmini o Gioberti, che ha dato all'Italia una propria *forma mentis*, e fu la ispiratrice della costruzione giuridica e di quella concezione dell'equo e del giusto abborrente da ogni estremo ed esagerazione, a cui pervennero i Romani e di cui disse così bene l'on. Quarta.

« Il moto coloniale - dice il Gioberti - per cui ebbe luogo fin da principio la diffusione dell'umana specie, è la base d'ogni moto incivilitivo, è la sorgente perenne dei nuovi progressi. La colonia è la propaggine (e qui egli adopera la parola stessa della definizione romana della colonia) e il moltiplico delle nazioni che crescono di fuori con l'*emigrazione*, come la nostra Europa, e di dentro colle *immigrazioni*, come l'America dell'età presente ».

Noi non possiamo dimenticare che la scienza del diritto nella nostra Italia non può essere ridotta unicamente alla mera conoscenza del

diritto positivo, perchè essa è stata sempre considerata come il frutto di una specie di concorso di varie qualità, il che fu espresso soprattutto dal nostro Vico: *Iuris scientia tribus ex partibus coalescit: iuris philosophia, iuris historia et arte quadam iuris ad facta accomodandi*. E questo concetto che aveva il Vico l'ebbe il Romagnosi, e l'ebbe anche lo Zamardelli, l'autore illustre del libro *Sul giuriconsulto*, il quale nell'esame dell'uditorato aveva messo prima la filosofia e la storia del diritto, e dopo il diritto romano.

E ciò che io dico della filosofia, credo si debba anche dire per la storia del diritto, perchè la coscienza nazionale nostra è uscita, in certo modo, dalla storia analitica prima, sistematica di poi del nostro diritto.

Io credo che si sia fatta cosa egregia allorchè alla storia del diritto italiano si aggiunse anche la storia del diritto romano, che insegna il processo, che i Romani seguirono nella formazione del proprio diritto pubblico e privato; dei quali il Vico ebbe a dire che essi non scrissero, ma fecero la storia del diritto.

Credo quindi, per convinzione profonda, che queste materie non possano esulare dall'esame di prova di un magistrato italiano, e che esse occorranò non solo per la cosiddetta alta carriera, ma anche per quelli che aspirano a pretori, i quali, per il loro ufficio, in certo modo, sono chiamati a contribuire alla educazione sociale dei piccoli centri. Io credo che le buone e grandi idee debbano propagarsi dappertutto e quindi mi pare che sarebbe male che anche i pretori mancassero di queste nozioni; esse occorrono, per usare l'espressione dell'on. Parpaglia, nel Purgatorio dei pretori e nell'Olimpo dei più alti magistrati: io credo che la filosofia e la storia possano servire nell'uno e nell'altro caso, inquantochè possono rafforzare l'animo dell'uomo nelle sue miserie e possono anche far dimenticare la questione dei lauti guadagni, a cui certo non possono pretendere nè il magistrato nè il professore. Quelli che agognano a questi lauti guadagni non sono chiamati a queste nostre carriere, e debbono cercare altre vie, e non essere allettati ad entrare nella Magistratura colle facili prove di ammissione. Quindi io credo che le due materie si debbano pretendere anche pei

pretori, tanto più che l'onorevole ministro ha riconosciuto che anche ai pretori convenga accordare un più largo passaggio per adire alle alte cariche.

Ormai è tempo di concludere, e taluno mi applicherà forse il verso del poeta *Parturient montes*, con quel che segue.

Propongo un emendamento col quale chieggo che queste due materie siano ripristinate, almeno nella prova orale, negli esami che debbono aprire l'adito alla Magistratura.

L'aver tolto queste materie da tali esami le ha abbassate fin d'ora nell'apprezzamento e nella stima degli studenti universitari, che, per la tendenza utilitaria dell'epoca, badano soprattutto a ciò che può giovare alla loro carriera.

Occorresoprattutto ravvivare queste nobili tradizioni italiane, ora che rinnovasi la coscienza nazionale, e dare a questi esami un alito e un afflato che li inalzi e li elevi e non li riduca a pura conoscenza del diritto positivo che talvolta può formare più il leguleio, che il vero giureconsulto e magistrato. È bene certamente che la Commissione abbia rimesso in vita la prova orale del diritto romano, ma ciò non basta perchè il diritto romano si troverà a disagio in un esame di puro diritto positivo. Di più, chiunque conosca l'intima natura del diritto romano saprà che, quando esso viene ad essere isolato dalla storia, conduce ad una logica troppo sistematica, troppo rigida, troppo sottile, che talvolta può anche essere pericoloso; ciò che non avverrà, se la prova del diritto romano sarà integrata con quella della storia e della filosofia del diritto.

Il diritto romano, onorevoli colleghi, era il diritto che conveniva ad un popolo che fu e volle essere imperatore di tutto il mondo, ma la logica sua non potrebbe più adattarsi ad un paese come il nostro, che non pretende di iuperare sugli altri, ma soltanto di cooperare anch'esso a quella missione di civiltà e di pace, che appunto gli appartiene per essere l'erede diretto della stirpe, che è stata già imperatrice del mondo. (*Benissimo*).

La proposta mia è molto modesta, ma me ne contento, perchè son persuaso che, entrando anche solo nell'esame orale, la storia del diritto e la filosofia del diritto, esse daranno tutt'altro

carattere alla prova degli uditori, e costringeranno anche gli insegnanti di filosofia del diritto e di storia del diritto nelle nostre Università a non perdersi in concetti troppo metafisici e speculativi o nella erudizione troppo analitica e minuta, mirando più direttamente a quello che deve essere l'intento più diretto di chi insegna per formare il giureconsulto ed il magistrato.

Spero che l'alto concetto che il ministro e i membri illustri dell'Ufficio centrale hanno dell'ufficio del magistrato e della scienza del giureconsulto li renderà propensi ad accettare la modificazione proposta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'emendamento dovrebbe essere presentato in iscritto alla Presidenza.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Non mi è facile, onorevoli colleghi, seguire la dotta discussione dell'on. senatore Carle: essa è degna di plauso, per densità di pensiero e vastità di cultura.

Mi sia però consentito, in una questione di tanto momento, quale è la cultura giuridica di coloro che debbono essere i futuri magistrati del nostro paese, talune considerazioni più d'indole pratica che teorica.

L'on. ministro guardasigilli disse, nella discussione generale, essere stato suo intendimento contemperare i due sistemi del ruolo unico e del ruolo duplice, richiedendo un unico esame di ammissione così per i pretori come per i giudici, in modo che il periodo iniziale sarebbe identico, salvo a sdoppiarsi dopo un anno.

Ora, me lo consenta l'on. ministro, illustre giurista ed amico carissimo; il concetto dello sdoppiamento della carriera, così come viene proposto nel presente disegno di legge, non può essere plaudito, e per una ragione semplicissima, perchè, a misura che si è già elevata e si tende maggiormente ad elevare la competenza del pretore, si dovrebbe pretendere maggiore cultura intellettuale, anzichè proporci di abbassarla.

Che cosa si è fatto col progetto di nuovo Codice di procedura penale? Abbiamo elevata e di molto la competenza del pretore, il quale mentre per l'art. 11 del Codice di procedura del 1865 conosceva dei delitti punibili con la

pena del carcere ecc. non eccedente i tre mesi di durata, o con multa, sola o accompagnata con le dette pene corporali, non superiore alle lire 300, col nuovo Codice di procedura penale dovrà conoscere non solo dei delitti già indicati, ma anche delle contravvenzioni prevedute da leggi speciali, per le quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, non superiore nel massimo ai due anni, od una pena pecuniaria non superiore al massimo alle lire due mila.

Non farò la enumerazione di tutte le leggi speciali, le cui contravvenzioni saranno più tardi demandate alla competenza del pretore: mi limito a ricordare le più importanti quale la legge sanitaria, quella forestale, la legge sulla fabbricazione degli alcohols e quelle sulle privative doganali.

Questo nel penale. In materia civile poi la competenza del pretore, secondo questo disegno di legge, avrà una importanza anche maggiore, e basterà ricordare l'art. 21, così come l'Ufficio centrale lo vorrebbe emendato.

Nè mi si dica che la discussione di questo articolo sia prematura; imperocchè il disegno di legge va esaminato in tutto il suo organismo, e per discutere quali prove di cultura intellettuale debba darci chi voglia fare il pretore, dobbiamo necessariamente ricordare la importanza maggiore delle funzioni che vogliamo affidargli.

Con l'abolizione poi dell'art. 71 del Codice civile proposta dall'Ufficio centrale, la competenza dei pretori in materia civile assume una importanza di primo ordine.

MORTARA. È spaventosa!

D'ANDREA. Non già spaventosa, come si compiace definirli l'illustre senatore Mortara, ma certamente importantissima. Egli non ignora le gravi considerazioni che consigliarono il legislatore del 1865 a sottrarre dalla competenza dei pretori le quistioni sulle imposte dirette ed indirette, nè ho bisogno di rammentare quali e quante esse siano; imposte dirette sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile, di natura erariale; imposte dirette comunali, come sul focatico, quella sul valore locativo, la tassa bestiame ecc.; imposte indirette quelle delle Camere di commercio, cioè tasse sugli esercenti e sulle industrie; imposte erariali indi-

rette, quale il dazio di consumo, la tassa di registro, quelle sulle dogane e le tasse di fabbricazione di varia natura; imposte indirette comunali, come il dazio di consumo, le tasse di occupazione di aree pubbliche, ecc.

Vede dunque il Senato quanta materia giurisdizionale ora è sottratta alla cognizione del pretore, e che invece ne andrebbe ad accrescere la competenza. Perchè il legislatore del 1865 volle deferire unicamente ai tribunali la cognizione delle controversie in materia d'imposte dirette ed indirette? Senza dubbio per un'alta finalità; non soltanto cioè per l'importanza dell'argomento, ma anche perchè il provento delle imposte serve al bilancio dello Stato, dei comuni e delle provincie, e si connette direttamente al funzionamento di queste Amministrazioni.

Nè va dimenticata la legge per la quale la Corte di cassazione di Roma è sola competente a conoscere le questioni che si agitano in materia d'imposte tra lo Stato e i contribuenti.

Ebbene, secondo la proposta dell'Ufficio centrale, tutte queste materie, deferite alla competenza dei tribunali, dovrebbero essere d'ora innanzi conosciute dai pretori.

E sia pure, dirò all'Ufficio centrale; ma è ammissibile che, mentre si eleva di tanto la competenza del pretore, sia in materia civile, sia in penale, se ne debba poi abbassare la cultura?

Ed a ragione dico abbassarne la cultura, perchè coll'esame di concorso di cui nell'art. 2 del disegno di legge si richiede niente altro che la ripetizione di una parte soltanto di quelle materie, le quali avevano già formato oggetto di esame obbligatorio nelle Università, per conseguire la laurea in giurisprudenza.

Non sembri inopportuno il confronto con altri regolamenti, per vedere come più severe siano le prove richieste per concorsi a funzioni molto meno importanti di quella della giustizia, che è pure la più nobile fra tutte.

Non parlerò già dell'esame di concorso, come referendario al Consiglio di Stato, pel quale si richiede un lusso di dottrina e di cultura, dopo il tirocinio di otto anni di servizio presso una Amministrazione pubblica...

Una voce dal banco della Commissione. Il referendario è un alto magistrato amministrativo!

D'ANDREA. È un alto magistrato amministrativo, sento obiettare dal banco della Commissione! Sì; ma il nostro uditore giudiziario dovrà anch'esso divenire domani un alto magistrato ordinario, con funzioni anche più importanti di quelle amministrative, e vorrei sapere se, in difetto di un largo corredo di dottrina giuridica, gli sia possibile rispondere degnamente all'alta sua missione.

Ma lasciamo anche stare il Consiglio di Stato, e limitiamoci a vedere ciò che si richiede per i concorsi nelle Amministrazioni provinciali.

Ho qui il programma dell'ultimo concorso per cento posti di alunno agli impieghi di prima categoria, cioè per coloro che entrano in carriera come vice-segretari, per divenire più tardi segretari, poi consiglieri di prefettura ed infine prefetti. Gli esami dovevano versare sulle materie seguenti: diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, economia politica, scienza di finanza, diritto penale, procedura penale, diritto commerciale (legge).

E non basta: si richiedeva inoltre l'esame sopra una lingua straniera: francese, inglese o tedesca. Questo come prova orale, e poi ancora l'esperimento scritto su parecchie di dette materie!

Ma, onorevoli colleghi, la mia sorpresa è stata anche maggiore quando ho letto il regolamento di un'altra Amministrazione dello Stato, certo di gran lunga inferiore a quella della giustizia, il regolamento cioè per gli esami di ammissione ai posti di alunno nell'amministrazione carceraria. Prova scritta in diritto penale, diritto amministrativo, economia politica, scienza di finanza, lingua francese. Prova orale in diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, economia politica, storia e geografia, ordinamento giudiziario, ecc., ed infine la conoscenza di tutte quelle altre leggi che hanno rapporto con le amministrazioni provinciali, legge sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti, ecc.

Ora, io domando se l'esame di concorso per magistrato debba essere molto più facile di quello che si richiede per concorrere nell'amministrazione provinciale ed in quella carceraria!

Un secondo rilievo. L'onor. ministro e la Commissione dell'Ufficio centrale propongono lo sdoppiamento della carriera di pretore da quella di giudice, e richiedono per il concorso all'uditorato quelle poche materie che sono state ricordate poco fa anche dal senatore Carle; ed alle nostre obiezioni sull'abbassamento della cultura rispondono che c'è un secondo esame, nel quale si richiede una maggiore cultura per chi voglia seguire la carriera superiore.

Già altra volta ho detto il mio pensiero: per me pretore e giudice hanno la stessa funzione; l'uno al pari dell'altro amministra giustizia; entrambi sono chiamati a tutelare gli interessi dei cittadini, e non al valore economico (come del resto è scritto anche in una pagina della relazione) si bene all'importanza giuridica della disputa si deve commisurare il valore del magistrato.

Ma si ammetta anche questa divisione di carriera: eccomi costretto a parlare anche dell'articolo 9, perchè connesso col 2°, non potendo fare a brani tale disamina. D'altra parte, parlandone ora, risparmio al Senato la pena di ascoltarmi anche sull'articolo 9. Esso è così concepito:

« L'esame per il giudice che abbia compiuto due anni di tirocinio (che può essere fatto anche in una pretura dove egli possa esercitare le funzioni di vice-pretore prendendo 150 lire al mese) consiste: .

1° in una prova scritta su quattro temi nelle seguenti materie:

- a) diritto romano e diritto civile;
- b) diritto commerciale;
- c) diritto amministrativo;
- d) diritto penale:

2° in una prova orale nelle materie già indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.

Ecco un largo campo in cui la mente di uno studioso ha potuto esercitarsi, e sul quale può dare prova del proprio valore. Ma perchè queste prove non si richiedono anche per il pretore e perchè, in ogni caso, non vengono richieste nel primo esame di concorso?

Il dilemma è semplicissimo: o il giovane che vuol percorrere la carriera della Magistra-

tura, ha imparato tali materie, ha educato la sua mente a questi diversi rami dello scibile, ed allora darà prova del suo valore il giorno in cui si avvicinerà alla carriera: ovvero egli queste materie non le ha imparate, ed allora dove e quando potrebbe apprendere? forse mentre amministra giustizia? È possibile supporre che un giovane, il quale abbia sostenuto l'esame di uditore, esponendo soltanto le poche materie innanzi ricordate, possa, durante il periodo del tirocinio, apprenderne altre? Le dimenticherà se le aveva imparate, a meno che egli non voglia abbandonare la funzione di giudice, per frequentare l'Università.

Ma non basta; si vuole sdoppiare la carriera, mentre io credo che se un vantaggio ha portato la legge Orlando, è stato appunto quello di unificarla, rialzando così il livello intellettuale e morale del giudice.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. I concorsi sono rimasti vuoti.

D'ANDREA. Questo può dipendere da molte ragioni: ad ogni modo, sdoppiandola, torniamo a commettere l'errore che si volle riparare colla legge Orlando. D'altra parte chi non tenterà le sorti della carriera superiore? Quando, come per lo passato, vi era un periodo di alunato, durante il quale l'uditore giudiziario non aveva retribuzione, la carriera di giudice era riservata soltanto a coloro che avessero mezzi sufficienti per sostenersi: si davano invece alla carriera del pretorato quelli che ne difettavano, e volevano guadagnar più presto. Ma quando col presente disegno di legge si stabilisce, che si può essere mandati in missione con 150 lire al mese d'indennità, non ci sarà più nessuno che si decida, dal primo momento, a rinunciare alla carriera superiore per seguire quella del pretorato: tutti faranno il concorso per essere promossi giudici, salvo poi, a quelli che non riescono, di ritornare nella carriera dei pretori.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, questi andranno via.

D'ANDREA. E sia, andranno via, ma allora dopo le due prove non avrete pretori.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma questa è discussione generale.

D'ANDREA. Onorevole ministro, io dico tutto il mio pensiero, perchè ritengo che il presente

non sia un disegno di legge, come ella ha annunciato, di piccole riforme: esso invece è tutto un nuovo organismo, che va esaminato e discusso in ciascuna delle sue parti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Senza dubbio.

D'ANDREA. Conchiudendo, io penso che le prove di capacità per l'uditorato richieste con questo art. 2, siano troppo povera cosa per chi debba amministrare giustizia nel nostro paese, e perciò vorrei, senza presentare peraltro alcun emendamento, che le materie, di cui nell'art. 9 del disegno di legge, fossero coordinate con quelle dell'art. 2, e che si facesse un unico concorso per tutti gli uditori, salvo più tardi un altro esame, quello pratico, che dovrebbe fornire veramente la dimostrazione del valore intellettuale e giuridico del magistrato.

Alla preoccupazione poi, onorevole ministro, di non avere personale per le preture disagiate, è agevole rimediare, accordando un'indennità di residenza adeguata al sacrificio. Sia pur certo che il numero di coloro che si presenteranno ai concorsi sarà di molto accresciuto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'esperienza dimostra il contrario.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non so se questo sia il momento di portare la discussione sul capoverso dell'articolo 21.

DE BLASIO *ed altri*: No, no.

DE CUPIS. Sta bene; e siamo dunque d'accordo; poichè infatti ho cominciato col dire che non so se sia questo il momento, perchè credo di no, di parlare dell'articolo 21.

Non posso peraltro non compiacermi che l'onorevole D'Andrea sia venuto in soccorso a quelle poche parole, che, circa lo stesso capoverso dell'art. 21, ebbi a dire nella discussione generale.

Ma, come diceva poc'anzi, io credo che effettivamente non sia questo il momento di portare la discussione su questa disposizione: e dico ciò perchè intendo veramente su quella disposizione riservarmi la parola, poichè, nonostante che eloquentissimamente intorno ad essa abbia parlato il nostro collega e mio carissimo

amico D'Andrea, io credo che qualche cosa di più possa ancora dirsi.

Più d'appresso invece all'oggetto di questo articolo 2 mi par di dovere osservare, ponendo a confronto il discorso del senatore D'Andrea e quello del senatore Carle, che l'uno sia correttivo dell'altro. L'onorevole Carle ha considerato l'esame che si richiede a coloro che desiderano di essere ammessi come pretori da un punto di vista indubitabilmente elevatissimo. Egli ha detto che in quell'esperimento non trovava ciò che pure avrebbe dovuto dar prova della forma mentale dell'individuo, ed ha presentato una proposta per la quale questo esame dovrebbe essere accresciuto di almeno due discipline: della filosofia del diritto e della storia del diritto, considerate queste due scienze come integrantisi vicendevolmente.

L'on. D'Andrea invece ci ha portato in un terreno, egli stesso l'ha detto, più pratico, ed ha messo innanzi agli occhi del Senato tutte quante le materie di positiva legislazione sulle quali deve o può esercitarsi la funzione del pretore, e notate che queste sono materie di una positività che si può considerare come il superlativo di quella positività alla quale accennava l'on. Carle. L'on. Carle sa benissimo che particolarmente la filosofia del diritto ha ancora nell'animo mio tutto intiero il primitivo affetto; alla filosofia del diritto io debbo l'amicizia carissima dell'on. Carle; è stata la filosofia del diritto che ci ha l'un l'altro nella prima giovinezza avvicinati; e mi è caro rievocare in quest'Aula un antico ricordo. Il mio carissimo amico dunque, l'on. Carle può bene comprendere quanto io apprezzi l'altezza delle sue considerazioni.

Però io dico: bisogna essere pratici. Se voi, o signori, volete richiedere nel pretore quella scienza che deve costituire tutto quanto l'appannaggio della sua carriera, voi non troverete più uno il quale possa, nonchè raccogliere su di sé i voti di una Commissione esaminatrice, avere il coraggio di presentarsi agli esami, perchè è indubitato che voi, considerando nel pretore il magistrato che un giorno potrà ascendere fino agli altissimi gradi della Cassazione, dovrete richiedergli tutta intera l'enciclopedia giuridica; il vostro esame si dovrà distendere rigoroso su tutte le discipline sulle quali già volse l'esame di laurea.

L'on. Carle ha fatto esordio al suo discorso rammentando quello che sulle difficoltà del ministero del pretore è stato affermato in quest'Aula. Ed è vero, on. Carle; ma questo se mostra una cosa è quanto siano pericolose certe amplificazioni, certe iperboli che in una discussione si usano a sussidio di un argomento, e che possono fare anche una certa impressione, ma che in fondo poi a verità vera, non rispondono.

Ma chi di noi potrebbe credere che l'illustre prof. Scialoja, quando diceva di sé che non si sentirebbe di fare il pretore, lo dicesse veramente con quella coscienza con cui si può dire cosa sinceramente vera? (*sequi di diniego del senatore Mortura*).

Vedo che l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione fa segni di diniego, dei quali non comprendo il significato; ma se posso ammettere che difficoltà nel ministero del pretore vi siano non mi persuaderò davvero a credere che non siano superabili da chi posseda quel corredo di scienza che rende ammirati l'on. Scialoja e il nostro procuratore generale della Corte di cassazione. Uno che è stato presidente di Cassazione e di cui pure si è fatto il nome non so se in questa Aula, ma nei grandi parlari che sono stati fatti nella discussione, so pure che diceva di aver trovato maggiore difficoltà a fare il pretore che non il consigliere di Cassazione. Questo lo credo perfettamente; ma il consigliere di cassazione aveva percorso una lunga via nella carriera giudiziaria e per conseguenza aveva corredato la sua mente di tutte quelle cognizioni che a lui avevano spianata appunto la via per raggiungere quell'alto seggio: quando invece andò pretore vi andò come tutti coloro che sono all'inizio della carriera con la preparazione necessaria a non cadere nei primi passi.

Io domando a tutti gli illustri professori che onorano il Senato, se essi, per esempio, non credessero che un buon esame anche soltanto sul diritto civile, non potesse assommare in sé tanta virtù di scienza da poterci dare sicuro giudizio del valore dell'esaminando. Se noi guardiamo tutta la materia che comprende il diritto civile, vi troviamo oltre a tutto il diritto privato, una parte grandissima del diritto pubblico. Nel secondo articolo del Codice civile tro-

viamo infatti una regola che tiene propriamente al diritto pubblico, sulla quale quante questioni non sono state fatte dai pubblicisti! E quante altre disposizioni del diritto civile hanno contatto col diritto pubblico! Nella distinzione dei beni; nella materia, per esempio, delle servitù, in tutto ciò che vi si dice delle acque, in ciò che vi si dispone dei consorzi, non sarebbe facile il dire se più soverchi la ragione privata o la pubblica. E poichè più particolarmente si è parlato della filosofia del diritto, qual tema in essa più profondo e più controverso del fondamento della obbligazione contrattuale, del *vinculum iuris*, della *causa civilis obligationis*? Ed altrettanto potrebbe dirsi dei contatti, che per ragione di derivazione, e per ragione intima degli istituti ha il diritto vigente col diritto romano.

Io non dubito di affermare che un buon esame di diritto civile, non è poca cosa per far giudizio dello stato di cultura dello esaminando.

Al diritto romano certo non rinunzierai; e perchè in esso è il fondamento di una gran parte del diritto vigente; e perchè è il punto da cui si parte tutta la storia del diritto; avendosi così in esso insieme la prova di una soda istituzione e di una almeno sufficiente cultura.

Se debbo esprimere un voto lo esprimerai in questo senso, e cioè che il diritto romano non dovesse formar tema d'esame orale, ma d'esame scritto; e questo per due ragioni. La prima è che in un esame scritto si può meglio sondare il giovane e vedere quali cognizioni abbia della materia su cui scrive; la seconda ragione poi è la maggior facilità che può trovare il giovane nel fare una tesi scritta di diritto romano che non a rispondere soddisfacentemente a semplici domande orali fatte *ex abrupto*.

Per conseguenza per quanto si attiene al numero delle discipline, io mi potrei ritenere come soddisfatto con la prescrizione del progetto di legge, ma con la modificazione che ho proposto.

Per quanto riguarda poi le osservazioni che sono state fatte contro la disposizione in esame dall'onor. senatore D'Andrea in relazione ad altri concorsi, nei quali, per carriere molto ma molto inferiori a quella della Magistratura, si richiedono prove numerosissime, dico, me

lo permetta l'on. amico, che non hanno una grande importanza.

Queste osservazioni infatti concludono a questo, che dei programmi invero si può tenere conto fino ad un certo punto; se mai si dovrebbe ritenere che quei programmi non sono fatti per gli impieghi ai quali si riferiscono - e che la vera questione è quella di vedere ciò che in atto, in pratica si richiede.

Naturalmente quegli egregi magistrati che saranno chiamati a giudicare di coloro che si presentano per ottenere quell'alto ufficio che essi già disimpegnano con tanto onore, non saranno così facili ad ammetterli se non quando si persuaderanno che essi posseggono quella sufficiente cultura e quella base di studi che legittimamente si deve richiedere a chi si presenta ad assumere le alte funzioni della Magistratura.

Concludendo, io domanderei questa sola modificazione, che il diritto romano formasse materia di esame scritto, invece che di esame orale. Quanto al resto mi contenterai. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sarebbe ora iscritto a parlare, sempre sull'articolo 2, il senatore Lucchini Luigi. Ma vista l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviata alla seduta di lunedì.

Presentazione di relazione.

CAVALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'art. 7, primo comma, della legge 2 aprile 1882, n. 688, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine ».

Trattandosi di un disegno di legge che contiene provvedimenti che hanno carattere di urgenza, a nome dell'Ufficio centrale, mi permetto di pregare l'onor. Presidente di disporre perchè sia portato alla discussione del Senato nel termine più breve possibile.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cavalli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita. Non mancherò di tener conto della raccomandazione fatta dall'onor. senatore Cavalli, perchè

il disegno di legge, cui questa relazione si riferisce, sia portato al più presto possibile alla discussione del Senato.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (N. 715);

Conversione in legge del Regio decreto col quale fu autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 ed autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912 (N. 720);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante i periodi di vacanze parlamentari dall'11 al 28 novembre 1910 e dal 29 dicembre 1910 al 23 gennaio 1911 (N. 709);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1910-11, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 10 aprile all'8 maggio 1911 (N. 710);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,894.38 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (N. 716);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 45,347.42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 717);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 240,904.70 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 718);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 14,946.71 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 719);

Proroga del termine fissato dall'articolo 7, primo comma, della legge 2 aprile 1882, n. 698, sulle affrancazioni delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine (N. 714).

II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto, autorizzati dalle vigenti leggi, per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi (N. 724);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 28 marzo 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.